



COMUNE DI AGLIE' (TO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "IURE SANGUINIS"

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2024

Approvato con Deliberazione del C.C. n. _____

Indice

Art.1- Oggetto Del Regolamento

Art.2- Unità Organizzativa Responsabile Del Procedimento

Art.3- Requisiti Essenziali Per La Presentazione Dell'istanza

Art.4- Presentazione Di Istanza Di Idoneità Documentale Alla Richiesta Di Iscrizione Anagrafica Ai Fini Del Riconoscimento Della Cittadinanza "Iure Sanguinis", Richiesta Su Apposito Modello

Art.5- Adempimenti Preliminari Dell'ufficiale Dello Stato Civile

Art.6- Verifiche Propedeutiche All'iscrizione Anagrafica

Art.7- Presentazione Istanza

Art.8- Posizione Anagrafica Dei Richiedenti

Art.9- Discordanze

Art.10- Termine Di Conclusione Del Procedimento

Art.11- Sospensione Del Termine Di Conclusione Del Procedimento

Art.12 - Interruzione Del Termine Di Conclusione Del Procedimento

Art.13- Rinvio Dinamico

Art.14- Adozione Del Provvedimento

Art.15- Comunicazioni

Art.16- Disposizioni Finali

Art.17- Entrata In Vigore

ART.1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa dell'Ente e dei principi generali stabiliti della legge, le modalità ed i termini del procedimento amministrativo avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) da avo a suo tempo emigrato dall'Italia in un Paese straniero.

Il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato nel Comune di Agliè da cittadini stranieri che siano regolarmente soggiornanti nel territorio comunale e siano iscritti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente con abitazione nel Comune, secondo quanto prescritto dalla l. n. 555/1912, dalla l. n. 91/1192, dal D.P.R. n. 396/2000, dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K/28.1/1991 nonché dalle istruzioni ministeriali e dagli atti legislativi o regolamentari vigenti in materia.

ART.2- UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis), ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990, individuata nel Settore Area Servizi Generali e Gestionali - Servizi Demografici – Ufficio dello Stato Civile.

ART.3- REQUISITI ESSENZIALI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Ha titolo a richiedere presso questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza iure sanguinis, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Agliè.

ART.4- PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI IDONEITÀ DOCUMENTALE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA "IURE SANGUINIS", RICHIESTA SU APPOSITO MODELLO

L'istanza di idoneità documentale formulata da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis) ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, viene presentata all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Agliè, previo appuntamento, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio stesso ed allegato al presente regolamento.

A seguito della richiesta di appuntamento, lo stesso è fissato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART.5- ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

L'Ufficiale dello Stato Civile al momento della presentazione dell'istanza di idoneità documentale:

1. effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:

- a) dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis;
- b) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

ART.6- VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

L'Ufficio di Stato Civile, avrà tempo 20 giorni per valutare i documenti presentati e trasmetterne l'esito all'Ufficio Anagrafe e, per conoscenza, agli interessati.

Dopo aver ottenuto l'eventuale esito favorevole l'interessato potrà:

- richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Servizio Anagrafe, previo appuntamento che verrà fissato dall'Ufficio Anagrafe;
- formalizzare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso il Servizio Stato Civile.

ART.7- PRESENTAZIONE ISTANZA

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è presentata all'Ufficiale dello Stato Civile, previo appuntamento, lo stesso è fissato dall'Ufficiale dello Stato Civile entro il termine massimo di n. 30 (trenta) giorni.

L'istanza è presentata, nel giorno e nell'orario dell'appuntamento, personalmente dall'interessato corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 del 08.04.1991.

Tale istanza, redatta su apposito modulo predisposto dal citato Servizio, deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 euro.

ART.8- POSIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI

Circa la posizione anagrafica dei richiedenti, saranno adottati tutti i provvedimenti necessari e consentiti dall'ordinamento allo scopo di accertare l'effettiva sussistenza del requisito della dimora abituale, da intendersi caratterizzata dall'elemento obiettivo della permanenza nel territorio del Comune di Agliè e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, quale centro delle proprie relazioni familiari e sociali, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione.

Pertanto, l'Ufficiale di Anagrafe controllerà la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti, presso l'abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Locale, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'Ufficiale di Anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne è già in possesso, ai fini della continuità della regolarità del soggiorno, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999), recandosi presso la Questura.

La permanenza e l'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall'anagrafe comporterà automaticamente l'interruzione di tale procedimento.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

- l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale;
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece.

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

- irreperibilità accertata;
- mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.

ART.9- DISCORDANZE

Nel caso in cui vi siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, al fine di verificare la fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano, e quindi di consentire all'Ufficio di Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti, presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri, oppure integrare con opportuna documentazione l'istanza presentata; tale documentazione integrativa deve in ogni caso essere rilasciata dalle competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri ed attestare in modo inequivocabile quanto segue: - gli atti originali redatti nello Stato estero relativi all'avo emigrato e ai suoi discendenti/ascendenti contengono "errori materiali" (con esaustiva elencazione di tali "errori" e l'indicazione dei dati "corretti" ovvero da considerarsi validi); - che nonostante le discordanze/incongruenze rilevate negli atti stranieri di stato civile, l'avo italiano emigrato e l'individuo generalizzato con discordanze/incongruenze nello Stato estero sono la "medesima" persona; in sintesi è opportuno che PRIMA di presentare istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, l'interessato proceda, presso le competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri, alla "RETTIFICAZIONE" degli atti contenenti DISCORDANZE/INCONGRUENZE sulle generalità degli ascendenti. DOPO aver ottenuto la rettifica degli atti, l'interessato potrà utilizzarli per presentare istanza per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana.

ART.10- TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in n. 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

ART.11- SOSPENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART.12 - INTERRUZIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART.13- RINVIO DINAMICO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme legislative o regolamentari in materia. Nelle more dell'adeguamento si applica immediatamente la normativa sopravvenuta, disapplicando le norme del presente Regolamento incompatibili con essa. Le norme del presente Regolamento dovranno essere altresì integrate ed interpretate secondo i pareri e le Circolari ministeriali emanate in materia.

ART.14- ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991.

ART.15- COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento di cui in oggetto sarà inviata all'indirizzo mail o PEC, comunicato in sede di presentazione dell'istanza.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito mail da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, e non risponde altresì per eventuali disguidi o fatti comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore

ART.16- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART.17- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.